

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 23 del 8.4.2010.



Comune di Borgio Verezzi

REGOLAMENTO
Imposta Comunale sugli Immobili

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ICI

TITOLO I IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

Articolo 1: Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2: Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 3: Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2. Sono altresì considerate edificabili:

a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;

b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici e altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione, indipendentemente dalla concreta destinazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;

Il Comune su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizioni di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 4: Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Articolo 5: Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6: Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III

BASE IMPONIBILE

Articolo 7: Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

Articolo 8: Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Articolo 9: Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Articolo 10: Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Articolo 11: Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché, per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

Articolo 12: Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Articolo 13: Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio.

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 14: Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

Articolo 15: Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 25.822,84 (lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 25.822,84 (50 milioni di lire) e fino a €. 61.974,83 (120 milioni di lire);

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 61.974,83 (120 milioni di lire) e fino a €. 103.291,38 (200 milioni di lire);

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 103.291,38 (200 milioni di lire) e fino a €. 129.114,22 (250 milioni di lire).

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA. RIDUZIONI E DETRAZIONI

Articolo 16: Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, o entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote medesime si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 17: Diversificazione tariffaria

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

4. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 18: Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Articolo 19: Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 20: Riduzione per i fabbricati fatiscenti

1. La riduzione di cui all'articolo precedente si applica anche agli immobili che presentino caratteristiche di fatiscenza. Deve trattarsi di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le caratteristiche di fatiscenza rilevanti per l'agevolazione fiscale vengono individuate a cura dell'Ufficio tecnico comunale.

Articolo 21: Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze, nel numero massimo di una per ogni tipologia catastale (c/2, C/6 o C/7) per ogni abitazione principale, destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinentziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale. Non si considerano equiparate all'abitazione principale, le pertinenze dell'alloggio dato in comodato gratuito.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in comodato gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato.

Articolo 22: Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, escluse quindi le pertinenze e le abitazioni concesse in comodato gratuito ai familiari entro il 2° grado (art. 21, comma 2), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a €. 258,23 (500.000 lire), nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre €. 258.23 (500.000 lire), e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

5. Alla suddetta detrazione va aggiunta le eventuali ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO V DICHIARAZIONI

Articolo 23: Obblighi di dichiarazione

1. Il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. nei termini e nei modi previsti dalla normativa in vigore.

2. Per la denuncia di variazioni o elementi inerenti particolari agevolazioni concesse dal Comune a determinate tipologie di immobili, che comportino un diverso ammontare (in aumento o in diminuzione) dell'imposta dovuta e non espressamente previsti dalla modulistica ministeriale, è consentito al contribuente, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono intervenute le modificazioni, presentare comunicazione utilizzando la specifica modulistica predisposta dall'ufficio, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00, contenente i dati catastali degli immobili in questione e ogni altra notizia necessaria al controllo da parte dell'Ufficio Tributi (estremi registrazione dell'atto di locazione, dati del locatario, dati del parente comodatario, eventuali altre notizie).

TITOLO VI ESENZIONI

Articolo 24: Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali,
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9,
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività suddette;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO VII LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

Articolo 25: Disposizioni in materia di controlli

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996 n. 662 ed alla lettera p), comma 1, dell'art. 59 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, una parte del gettito è destinata all'attribuzione del compenso incentivante al personale addetto, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei seguenti indirizzi:

- percentuale del gettito ICI riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
- percentuale dei maggiori proventi riscossi per ICI nell'esercizio trascorso, a seguito del perseguimento dell'evasione.

Articolo 26: Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuate direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/92;

Articolo 27: Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta

1. Il Comune verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento ed emette motivato avviso di liquidazione in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Articolo 28: Versamenti effettuati dai contitolari

1. In sede di accertamento e/o liquidazione si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

2. A carico del contribuente è posto l'onere di provare la regolarità dei versamenti effettuati da parte dei contitolari affinché il Comune abbia a propria disposizione elementi certi in merito all'assolvimento totale e regolare dell'imposta.

Articolo 29: Accertamento con adesione

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali;

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 30: Riscossione dell'imposta

1. L'importo dovuto va versato in due rate, di cui la prima in acconto entro il 16 giugno, mentre la seconda va versata dal 1^a al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con versamento su apposito c/c all'Agente della Riscossione della Provincia di Savona o mediante pagamento con modello F24.

2. Il versamento in acconto è pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell' anno precedente. Con la seconda rata dovrà essere versato a saldo la differenza tra quanto dovuto a titolo di imposta calcolato con le aliquote e la detrazione dell' anno in corso e quanto già versato con la rata di acconto.

3. In deroga a quanto sopra indicato (previsto dall' art. 18, comma 1, Legge n. 388/2000), l'imposta dovuta in acconto può essere calcolata e versata direttamente sulla base delle aliquote e detrazioni per l' anno in corso. I soggetti passivi possono, in ogni caso, versare in un' unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l' imposta dovuta per l' anno in corso.

4. Il Comune si impegna a rendere note le aliquote e le detrazioni per ogni anno in corso, con tutte le forme di pubblicità possibili , anche mediante strumenti informatici, non appena verranno approvate dal Consiglio Comunale, in modo da favorire i diritti del contribuente, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente previsto dalla Legge 27.07.2000 n. 212.

5. Nel caso di più contitolari di un immobile soggetto all' imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.

6. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al Comune è inferiore a Euro 10,33=, se l' importo è superiore a Euro 10,33=, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 31: Rateizzazione dei versamenti

1. Qualora sia richiesto al contribuente un versamento pari o superiore a Euro 1.000,00, o comunque maggiore della metà dell' ultimo reddito dichiarato, che dovrà essere opportunamente certificato, a seguito dell' attività di accertamento dell' imposta comunale sugli immobili relativa ad annualità pregresse, il funzionario responsabile, sulla base di apposita istanza, può concedere una rateizzazione del versamento non superiore a 24 rate mensili.

2. Gli interessati devono presentare l'istanza di cui al comma precedente, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica dell' atto di accertamento.

3. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi legali al tasso corrente.

4. Il mancato pagamento nei termini, anche di una sola rata, comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso.

Articolo 32: Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni ed interessi è inferiore a €. 15,49 (lire 30.000).

Articolo 33: Rimborsi

Non si fa luogo a rimborsi se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, è inferiore alle €. 15,49 (lire 30.000).

Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di due anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile. L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico. Il diritto al rimborso spetta dal momento in cui l'area è divenuta inedificabile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34: Sanzioni

Le sanzioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili sono indicate nello specifico regolamento sulle sanzioni.

Articolo 35: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.